



COMUNE DI VENEZIA
Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Pianificazione Mobilità e Gestione Viabilità
di Quartiere e Locale Terraferma
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

Rep. Ord. N° *vedi timbro informatico*

Oggetto: Regolamentazione della circolazione in occasione dell'iniziativa del mercato degli ambulanti "Forte dei Marmi" il giorno 5 maggio 2024 a Mestre – Venezia.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con delibera di Giunta Comunale n.13 del 29/02/2024 denominata palinsesto "Le Città in Festa" febbraio 2024 – gennaio 2025. Iniziative di valorizzazione e di promozione all'interno del territorio comunale è stato approvato l'elenco delle iniziative socioculturali programmate sul territorio comunale a cui l'Amministrazione intende dare supporto";
- tra le iniziative sopra citate è stata compresa anche l'iniziativa organizzata dagli ambulanti di "Forte dei Marmi", il giorno 05/05/2024;
- con ordinanza dirigenziale n.224 del 20/04/2023 è stata regolamentata la circolazione in occasione dello svolgimento del mercato bisettimanale di Mestre Carpenedo;

Considerato che:

- in data 17/04/2024 si è svolto apposito incontro tecnico a mezzo Teams nel corso del quale sono state confermate le modalità di svolgimento del mercato già adottate nei precedenti mercati;
- nel corso del sopralluogo sono state definite le aree sulle quali si svilupperà l'iniziativa del mercato degli ambulanti "Forte dei Marmi: piazzetta Coin e piazzetta Ventidue Marzo fino all'intersezione con la pista ciclabile, via Fapanni dall'intersezione di via San Pio X a via Lazzari e in via San Pio X tra l'intersezione con via Palazzo e l'intersezione con via Giardino, esclusa;
- il posizionamento dei banchi dovrà garantire una corsia libera per la circolazione di almeno 3,5m, per consentire l'accesso ai passi carrabili autorizzati e il transito dei mezzi di pronto soccorso e di pronto intervento;
- a seguito dell'iniziativa programmata per il 05/05/2024 risulta necessario istituire l'area di mercato come da planimetria allegata al presente provvedimento;

Riconosciuta la necessità di regolamentare la circolazione in occasione dell'iniziativa del giorno 5 maggio 2024;

Visti:

- gli esiti dell'incontro tecnico tenutosi il 17/04/2024;

Direttore Ing. Simone Agrondi- Dirigente Ing. Roberto Di Bussolo
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Angela Scolaro
Responsabile dell'istruttoria: Sig.ra Addolorata Longo
Viale Ancona 59/63 Mestre – Venezia
mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it



COMUNE DI VENEZIA
Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Pianificazione Mobilità e Gestione Viabilità
di Quartiere e Locale Terraferma
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

- l'ordinanza dirigenziale n.224 del 20/04/2023 che regola la circolazione in occasione del mercato bisettimanale nei giorni del mercoledì e del venerdì di Mestre - Carpenedo;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 20, 21, 39, 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992;
- il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

ORDINA

1 istituire e segnalare l'area di mercato, di cui al provvedimento di occupazione di suolo pubblico, il giorno 5 maggio 2024 dalle ore 06:00 alle ore 21:00. Nell'area di mercato vige il divieto di sosta con rimozione coatta del veicolo e la movimentazione dei veicoli è limitata esclusivamente ai veicoli indicati nei seguenti punti;

2 il transito veicolare lungo il tratto di via San Pio X compreso tra via Palazzo e via Giardino, esclusa, è interdetto. A tal fine:

- 2.1 presegnalare il divieto di transito in via San Pio X, all'intersezione di via San Rocco con via Manin ed in Piazzale Cialdini - via Giardino e all'intersezione con via Colombo;
- 2.2 è istituito il divieto di transito in via San Pio X dall'intersezione con via Palazzo e fino a via Giardino, esclusa;
- 2.3 è istituita la direzione obbligatoria a destra verso via San Rocco per i veicoli che da via San Girolamo si immettono in via San Pio X, la direzione obbligatoria a destra per i veicoli che da via G. Bruno si immettono in via San Rocco e le direzioni consentite diritto e sinistra per i veicoli che da via Manin si immettono in via San Rocco;
- 2.4 è fatto obbligo di garantire lungo via San Pio X il transito dei veicoli di cui all'art. 177 del Nuovo Codice della Strada ed i veicoli esplicitamente autorizzati.

Direttore Ing. Simone Agrondi- Dirigente Ing. Roberto Di Bussolo
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Angela Scolaro
Responsabile dell'istruttoria: Sig.ra Addolorata Longo
Viale Ancona 59/63 Mestre - Venezia
mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it



COMUNE DI VENEZIA
Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Pianificazione Mobilità e Gestione Viabilità
di Quartiere e Locale Terraferma
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

3 sono autorizzati al transito nell'area di mercato i seguenti veicoli:

- 3.1 i veicoli di proprietà o in uso esclusivo di titolari di posto auto, stalli di sosta, aree o rimesse private esterne alla sede stradale, debitamente autorizzate, presenti lungo via San Pio X, tra via Fapanni e via Palazzo. Il transito deve avvenire a passo d'uomo mettendo in atto tutte le necessarie precauzioni volte a garantire in primis la sicurezza della mobilità pedonale. Sul tratto di viabilità di via San Pio X tra via Fapanni e via Palazzo il transito è consentito con ingresso ed egresso da via San Rocco. La titolarità del posto auto, stallo di sosta, di aree o rimesse private esterne alla sede stradale, in via esclusiva e/o a titolo oneroso deve essere debitamente documentata;
- 3.2 i veicoli di proprietà o in uso esclusivo di titolari di posto auto, stalli di sosta, aree o rimesse private esterne alla sede stradale, debitamente autorizzate, presenti lungo via San Pio X, tra via Fapanni e via Giardino. Il transito deve avvenire a passo d'uomo mettendo in atto tutte le necessarie precauzioni volte a garantire in primis la sicurezza della mobilità pedonale. Sul tratto di viabilità di via San Pio X tra via Fapanni e via Giardino, esclusa, il transito è consentito con ingresso ed egresso da Piazzale Cialdini. La titolarità del posto auto, stallo di sosta, di aree o rimesse private esterne alla sede stradale, in via esclusiva e/o a titolo oneroso deve essere debitamente documentata;
- 3.3 i veicoli di proprietà o in uso esclusivo di titolari di posti auto, stalli di sosta, aree o rimesse private esterne alla sede stradale, debitamente autorizzate, presenti nel tratto di via Fapanni compreso tra via Lazzari e via San Pio X, nonché interni a via Palamidese. Il transito deve avvenire a passo d'uomo mettendo in atto tutte le precauzioni volte a garantire in primis la sicurezza della circolazione pedonale. Su detto tratto di viabilità il transito è consentito il transito a senso unico in direzione nord, da via Lazzari verso via San Pio X, con obbligo di svolta a destra verso Piazzale Cialdini. La titolarità del posto auto, stallo di sosta, di aree o rimesse private esterne alla sede stradale, in via esclusiva e/o a titolo oneroso deve essere debitamente documentata;
- 3.4 i veicoli di proprietà o in uso esclusivo di titolari di posti auto, stalli di sosta, aree o rimesse private esterne alla sede stradale, debitamente autorizzate, presenti lungo le vie Allegri, F.lli Rondina, Pescheria Vecchia, Calle del Sale, Piazzetta Coin e Piazzetta Ventisette Ottobre. Il transito deve avvenire a passo d'uomo mettendo in atto tutte le precauzioni volte a garantire in primis la sicurezza della circolazione pedonale. L'accesso e l'egresso a dette vie è consentito tramite il tratto di Piazza XXVII Ottobre, tra il civico n° 1 ed il civico n° 4 e via Lazzari con obbligo dei veicoli in uscita su via Lazzari di dirigersi verso via Colombo. La titolarità del posto auto, stallo di sosta, di aree o rimesse private esterne alla sede stradale, in via esclusiva e/o a titolo oneroso deve essere debitamente documentata;

Direttore Ing. Simone Agrondi- Dirigente Ing. Roberto Di Bussolo
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Angela Scolaro
Responsabile dell'istruttoria: Sig.ra Addolorata Longo
Viale Ancona 59/63 Mestre – Venezia
mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it



COMUNE DI VENEZIA
Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Pianificazione Mobilità e Gestione Viabilità
di Quartiere e Locale Terraferma
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

- 3.5 è fatto obbligo ai veicoli che da via San Girolamo si immettono in via San Pio X di dare la precedenza ai veicoli percorrenti via San Pio X;
- 3.6 in via San Girolamo i veicoli di proprietà o in uso esclusivo di titolari di posti auto, stalli di sosta, aree o rimesse esterne alla sede stradale, debitamente autorizzate. Il transito deve avvenire a passo d'uomo;
- 3.7 è vietata l'immissione di veicoli da via Fapanni lato nord su via San Pio X. A tal fine eventuali veicoli in egresso dovranno dirigersi verso via Parco Ponci;
- 3.8 i veicoli della Società Veritas S.p.A. per la pulizia delle aree successivamente allo svolgimento del mercato;
- 3.9 i veicoli della Società Veritas S.p.A. per la pulizia delle aree successivamente allo svolgimento del mercato;
- 3.10 i mezzi di cui all'art. 177 del Nuovo Codice della Strada;

4 è fatto obbligo agli organizzatori di dare adeguata comunicazione ai residenti.

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività il giorno 5 maggio 2024 dalle ore 06:00 alle ore 21:00.

La presente ordinanza non produrrà effetti in assenza dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte e non si sostituisce agli stessi; dette autorizzazioni sono rilasciate dagli organi competenti.

In materia di sicurezza e sanità si rinvia ai piani sanitari e di sicurezza emanati dalle Amministrazioni ed alle indicazioni in essi contenute che, in caso di contrasto di disposizioni, prevalgono sulla presente.

A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimata la manifestazione, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso all'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti - Settore Pianificazione Mobilità e Gestione Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma e al Corpo di Polizia Locale di Venezia.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

Direttore Ing. Simone Agrondi- Dirigente Ing. Roberto Di Bussolo
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Angela Scolaro
Responsabile dell'istruttoria: Sig.ra Addolorata Longo
Viale Ancona 59/63 Mestre - Venezia
mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it



COMUNE DI VENEZIA
Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Pianificazione Mobilità e Gestione Viabilità
di Quartiere e Locale Terraferma
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

A norma dell'art. 3 e 4 della legge n.241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza chiunque sia interessato potrà presentare ricorso ai sensi della legge n.1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativo ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 dalla sua pubblicazione.

Mestre, 22 aprile 2024

IL DIRIGENTE
Ing. Roberto Di Bussolo (*)

() Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.*